

LA DIRIGENTE DELL'AREA GOVERNO
DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI
ELISA SANGIORGI

Alle Associazioni di categoria
delle farmacie convenzionate
dell'Emilia-Romagna

Ai Presidenti degli Ordini provinciali
dei farmacisti dell'Emilia-Romagna

Loro indirizzi PEC

Oggetto: nuove disposizioni in materia di indennità di residenza alle farmacie rurali –
Trasmissione DGR n. 2165 del 22/12/2025.

L'art. 17 del nuovo ACN Farmacie, recante "Indennità di residenza per le farmacie rurali", ha individuato gli indicatori di disagio finalizzati alla determinazione dell'indennità di residenza alle farmacie rurali ed affidato alle Regioni e alle Aziende Unità Sanitarie Locali l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo stesso.

La Regione ha provveduto a dare attuazione alle previsione di cui al richiamato art. 17 con la delibera di Giunta regionale n. 2165 del 22/12/2025 "ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI IN MATERIA DI INDENNITÀ DI RESIDENZA ALLE FARMACIE RURALI DI CUI ALL'ART. 17 DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE RECEPITO IL 6 MARZO 2025 CON INTESA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME (REP. ATTI N. 35/CSR)", trasmessa in allegato.

Le nuove disposizioni in materia di indennità di residenza alle farmacie rurali riguardano sia la quantificazione dell'indennità di residenza che la procedura operativa volta al riconoscimento dell'indennità stessa.

Tra la disciplina fino ad ora applicata in materia di indennità di residenza alle farmacie rurali e la disciplina riportata nell'art. 17 del nuovo ACN farmacie sussistono le seguenti principali differenze:



- in base alla normativa previgente potevano presentare domanda di riconoscimento dell’indennità di residenza solo le farmacie rurali ubicate in comuni o località con popolazione fino a 3.000 abitanti, mentre in base alla disciplina di cui all’Art. 17 del nuovo ACN farmacie potranno presentare domanda tutte le farmacie rurali, ossia anche quelle ubicate in comuni o località con popolazione da 3.001 abitanti e fino a 5.000 abitanti;
- in base alla normativa previgente l’unico parametro da considerare ai fini della quantificazione dell’indennità era la popolazione di riferimento, mentre ora i parametri che determinano il grado di disagio della farmacia rurale sono 4 (il fatturato complessivo ai fini I.V.A della farmacia, gli abitanti della località in cui la farmacia è ubicata, la distanza della farmacia rispetto al capoluogo di provincia e il numero di turni di notte effettuati nell’anno di riferimento);
- in base alla normativa previgente anche i Comuni intervenivano nella procedura di erogazione dell’indennità di residenza, con quota annuale a carico del Comune pari a euro 41,32 per farmacia rurale sussidiata (art. 6 L. 221/1968), mentre l’Art. 17 del nuovo ACN individua unicamente la Regione e le Aziende Unità Sanitarie Locali quali soggetti attuatori.

Considerato che l’art. 17 del nuovo ACN individua i parametri di cui sopra esplicitando che gli stessi sono finalizzati alla determinazione della indennità di residenza senza incidere sugli oneri connessi a tale indennità, definiti da ogni singola Regione, l’indennità di residenza è stata quantificata in modo tale da non eccedere, tendenzialmente, la spesa sostenuta annualmente negli anni 2024 e 2025 dalle Ausl della Regione per la stessa indennità. In particolare, la DGR. n. 2165/2025 ha previsto tre classi di punteggio con riferimento ai parametri indicatori di disagio finalizzati alla determinazione dell’indennità di residenza, cui corrispondono altrettanti importi annui lordi di indennità di residenza, come indicato nella seguente tabella:

Punteggio da parametri indicatori di disagio	Indennità in euro
Oltre 70 punti	500,00
Da 31 a 70 punti	250,00
Fino a 30 punti	50,00

La medesima DGR n. 2165/2025 ha dettagliato nell’Allegato 1 “Disposizioni attuative per l’erogazione dell’indennità di residenza, di cui all’art. 17 del Nuovo ACN Farmacie”.

Si richiama l’attenzione, in particolare, sulle seguenti disposizioni:

- la prima procedura volta all’erogazione dell’indennità di residenza in conformità a quanto stabilito dalla DGR stessa sarà svolta nell’anno 2026;
- la domanda di indennità di residenza ha validità biennale e deve essere presentata dalla farmacia al Servizio Farmaceutico dell’Azienda USL di riferimento entro il termine perentorio

- del **31 maggio di ciascun anno pari**, utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile con adeguato anticipo dall’Azienda USL stessa;
- solo la farmacia che sia di nuova titolarità nell’anno pari (farmacia di nuova apertura o farmacia acquisita a seguito di trasferimento di titolarità), può presentare la domanda entro il termine perentorio del 31 maggio del successivo anno dispari con le medesime modalità. In tal caso la domanda è presentata per il riconoscimento dell’indennità di residenza con validità annuale per il solo anno dispari;
 - le Aziende USL curano l’istruttoria delle domande pervenute e adottano il provvedimento che approva l’elenco delle farmacie alle quali viene riconosciuta l’indennità di residenza, con l’indicazione dell’importo annualmente spettante per il biennio considerato;
 - le Aziende USL erogano l’indennità di residenza (a condizione che la titolarità della farmacia sia mantenuta sino al momento dell’adozione del provvedimento di liquidazione) come segue:
 - la prima annualità entro il mese di dicembre dell’anno pari di presentazione della domanda;
 - la seconda annualità entro il mese di dicembre dell’anno successivo;
 - per le farmacie di nuova titolarità nell’anno pari che presentano la domanda entro il 31 maggio dell’anno dispari, l’indennità di residenza è annuale ed è erogata entro il mese di dicembre dell’anno stesso.

Si invitano le Associazioni di categoria e gli Ordini professionali in indirizzo a informare tempestivamente i propri iscritti in merito alla nuova procedura e alla perentorietà del termine del 31 maggio di ciascun anno pari per la presentazione dell’istanza all’Ausl di riferimento.

Si informa, inoltre, che la DGR n. 2165/2025 ha modificato la delibera di Giunta regionale n. 90/2018 “APPROVAZIONE DI LINEE GUIDA PER IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE E REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE E PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DI DISPENSARI FARMACEUTICI E DI FARMACIE SUCCURSALI”, sostituendo integralmente il modulo “Schema di pianta organica”, Allegato 1 delle Linee guida con il nuovo modulo, Allegato 2 della DGR 2165/2025, in modo tale che, a partire dal procedimento di revisione delle piante organiche 2026, la “Scheda di pianta organica” riporti per le farmacie rurali non sede unica del comune l’indicazione della “popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia”. Poiché, infatti, uno dei parametri indicatori del disagio delle farmacie rurali individuato dall’art. 17 del nuovo ACN farmacie è costituito dalla “popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia”, dato detenuto dai Comuni, è utile – al fine di rendere efficiente l’istruttoria di competenza delle Aziende USL volta al riconoscimento dell’indennità di residenza – che tale dato sia indicato dai Comuni dapprima nel progetto e successivamente nel provvedimento di conferma/revisione della pianta organica delle farmacie, mediante apposita annotazione all’interno della descrizione delle sedi farmaceutiche delle farmacie rurali.



Informazioni

Per informazioni relative alle modalità di presentazione della domanda di indennità di residenza occorre rivolgersi al Servizio farmaceutico dell'Ausl competente per territorio.

Eventuali richieste di informazioni relative alla presente comunicazione possono essere inviate all'indirizzo concorsofarmacie@regione.emilia-romagna.it

La delibera di Giunta regionale n. 2165 del 22/12/2025 è disponibile sul sito Internet della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo <https://salute.region.emilia-romagna.it/farmaci/indennita-di-residenza/indennita-di-residenza-alle-farmacie-rurali>

Distinti saluti

Elisa Sangiorgi

Allegato:

- DGR n. 2165 del 22/12/2025